



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N.

70

Data di registrazione

18/04/2024

Oggetto :

DIVIETO DI CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALL' INTERNO E NELLE ADIACENZE DEI PARCHI PUBBLICI, ALL' INTERNO E NELLE ADIACENZE DEI PARCHI GIOCHI, DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO, NEI PRESSI DELLE STAZIONI ED AUTOSTAZIONI DI CORNA E BOARIO, DELLE CICLOPEDONALI, NELLE ADIACENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, OLTRE CHE IN PIAZZA ABBEVERATORE, CORSO LEPETIT, VIALE TASSARA, CORSO ITALIA, VIALE MANZONI, PIAZZALE DELLE TERME, SOTTOPASSO PIAZZALE DELLE TERME, CORSO ZANARDELLI, VIA MANIFATTURA, VIALE DE GASPERI, VIA NIKOLAJEWKA, PIAZZA EINAUDI, VIALE REPUBBLICA, VIA CARDUCCI, SOTTOPASSO FERROVIARIO (DE GASPERI-VALERIANA), VIA ROMOLO GALASSI, VIA VALERIANA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

l'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati”, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;

nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici

al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani. Al fine di assicurare pertanto la civile convivenza all'interno del Comune di Darfo Boario Terme (BS) ed una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale in particolar modo riconducibile al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, si prevede che al Sindaco, sulla base delle specifiche criticità riscontrate, competa adottare dei provvedimenti necessari per l'applicazione delle seguenti limitazioni e divieti:

divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico dalle ore 00,00 alle ore 24,00.

è infatti accertato che il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, di turbamento della pubblica quiete, nonché di possibili assembramenti molesti che di fatto possono pregiudicare il normale utilizzo delle aree sopra indicate; le suddette aree e gli spazi pubblici sono di fatto frequentemente teatro di fenomeni di bivacco e di degrado che hanno richiesto, l'adozione di provvedimenti limitativi del consumo di alcol.

VISTO

il crescente numero di richieste d'intervento delle Forze dell'Ordine nelle zone sopraccitate, per il verificarsi di eventi di disordine pubblico, con liti e risse che hanno più volte richiesto anche l'intervento di personale sanitario. Il crescere della gravità degli episodi e del numero degli interessati. Le modalità e le cause degli eventi dovuti all'abuso di alcool in zone della città altamente frequentate da turisti e cittadini. La frequenza e gli orari di disordine ormai non più limitati alla notte, ma verificati ad ogni ora del giorno, incluso orario di uscita dalle scuole e dagli uffici. La crescente percezione d'insicurezza dovuta ai comportamenti molesti di soggetti alterati dall'alcol;

che, anche in altre città, sofferenti analoghe problematiche, in sede di rispettivi Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocati dai rispettivi Prefetti ed aventi ad oggetto la sicurezza del territorio, dai quali si evince che, al fine di migliorare la percezione di sicurezza dei residenti, si ritiene utile proporre le cosiddette "ordinanze antialcol", senza attendere stagioni estive/invernali.

CONSIDERATO

lo sforzo profuso dall'Amministrazione Comunale, dal Comando di Polizia Locale e da tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio, nel contenimento di tale fenomeno;

l'avvenuta apertura di un nuovo presidio di Polizia Locale, voluto dall'Amministrazione al fine di ottenere una presenza più capillare in uno dei luoghi più interessati dal suddetto problema;

la conferma da parte delle Forze dell'Ordine della condizione alterata dall'alcool dei soggetti fermati durante gli innumerevoli interventi;

che risulta pertanto necessario adottare misure specifiche di contrasto a detto consumo al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e bivacco, di contenere fenomeni di tensione sociale, di prevenire episodi di violenza spesso causati dall'abuso di bevande alcoliche, di prevenire possibili assembramenti molesti che impediscano il normale utilizzo delle aree in calce indicate ed assicurare così la civile convivenza e la tutela della cittadinanza residente;

che le limitazioni e gli obblighi impartiti con la presente ordinanza hanno lo scopo di migliorare la vivibilità della zona costituendo misura efficace nel prefissato obiettivo di contrastare situazioni di degrado e fronteggiare comportamenti in grado di causare pericoli per i residenti e gli utenti in genere.

RITENUTO

necessario ed urgente intervenire con uno specifico provvedimento -per quanto sopra rappresentato- nelle zone in argomento, che preveda il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per tutto il giorno, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, dalla data di pubblicazione della presente sino al 31 dicembre 2024.

VISTI

il Decreto Legislativo 267/2000 ed, in particolare, l'art.50, comma 5, come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, che prevede che "il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti".

ORDINA

Dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza fino al 31/12/2024: IL DIVIETO DI CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALL'INTERNO E NELLE ADIACENZE DEI PARCHI PUBBLICI, ALL'INTERNO E NELLE ADIACENZE DEI PARCHI GIOCHI, DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO, NEI PRESSI DELLE STAZIONI ED AUTOSTAZIONI DI CORNA E BOARIO, DELLE CICLOPEDONALI, NELLE ADIACENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, OLTRE CHE IN PIAZZA ABBEVERATORE, CORSO LEPETIT, VIALE TASSARA, CORSO ITALIA, VIALE MANZONI, PIAZZALE DELLE TERME, SOTTOPASSO PIAZZALE DELLE TERME, CORSO ZANARDELLI, VIA MANIFATTURA, VIALE DE GASPERI, VIA NIKOLAJEWKA, PIAZZA EINAUDI, VIALE REPUBBLICA, VIA CARDUCCI, SOTTOPASSO FERROVIARIO (DE GASPERI-VALERIANA), VIA ROMOLO GALASSI, VIA VALERIANA, per tutta la giornata, dalle ore 00,00 alle ore 24,00.

Il suddetto divieto vige con esclusione:

del consumo effettuato presso gli esercizi pubblici, negli spazi e/o aree dati in concessione per somministrazione e vendita di cibi e bevande di qualsiasi natura, anche se ubicati nelle vie e nelle aree sopra indicate, purché vengano rispettate le condizioni previste dalla Legge;

delle occasioni di eventi, manifestazioni culturali, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse.

DISPONE

l'immediata esecutività della presente ordinanza e la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per un periodo di 15 giorni consecutivi, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine per la sua applicazione.

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca apposita fattispecie di reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in via alternativa:

al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia, nei termini di 60 giorni, ai sensi e nei modi di cui al D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo);

con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Sindaco
Dario Colossi / InfoCert S.p.A.